

D.L. 9 marzo 1995, n. 67¹.

Modifiche urgenti alla [legge 25 maggio 1970, n. 352](#), recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della [Costituzione](#);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la [legge 25 maggio 1970, n. 352](#), recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, al fine di semplificare le operazioni di verifica delle sottoscrizioni necessarie per l'ammissibilità del referendum;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

Emana il seguente decreto-legge:

1. 1. (Sostituisce il comma 4 dell'art. 21, [L. 25 maggio 1970, n. 352](#)).

2. (Modifica l'art. 22, [L. 25 maggio 1970, n. 352](#)).

3. (Modifica il comma 1 dell'art. 36, [L. 25 maggio 1970, n. 352](#)).

4. (Modifica il comma 3 dell'art. 45, [L. 25 maggio 1970, n. 352](#)).

2. 1. Per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il referendum si avvale del personale della segreteria di cui all'articolo 6 della [legge 22 maggio 1978, n. 199](#), con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della [legge 22 maggio 1978, n. 199](#).

3. 1. (Sostituisce il comma 4 dell'art. 6, [L. 22 maggio 1978, n. 199](#))

4. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 298 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 1995, n. 57 e convertito in legge dalla [L. 5 maggio 1995, n. 159](#) (Gazz. Uff. 8 maggio 1995, n. 105).